

STRUTTURE PENITENZIARIE - ENTI LOCALI E VOLONTARIATO (*)

ADELE LOPIANO ANTIGNANO (**)

Nonostante alcuni innegabili limiti, qualche forse voluta genericità di impostazione e soprattutto un certo mancato raccordo tra l'impegno programmatico ed i mezzi disponibili per attuarlo, è indubbio che il nuovo Ordinamento penitenziario rappresenta una tappa importante e decisiva nella evoluzione criminologica del nostro sistema penitenziario.

Questo non solo per le finalità generali e specifiche che si assegnano alla pena, quanto per l'introduzione di rilevanti fattori innovativi che imprimono una profonda sterzata nella politica criminale del nostro Paese, dopo anni di studi e dissertazioni dottrinarie tra le diverse correnti penologiche sul significato e valore della pena alla luce dell'art. 27 della Costituzione.

Intendo riferirmi specificamente alle misure alternative (affidamento in prova e semilibertà) ed ai contenuti nuovi che sostanziano il nuovo Ordinamento attraverso la previsione di specifici ruoli e servizi inseriti nell'apparato carcerario, da sempre connotato da aspetti prevalentemente burocratici e custodialistici. Ruoli e servizi incarnati da figure nuove quali appunto l'educatore, l'assistente sociale, gli esperti nominati a norma dell'art. 80, i volontari e gli Enti pubblici e privati, — tutti solidalmente coinvolti ed impegnati a costruire e mantenere efficiente quel ponte ideale tra carcere e società, costituente la connotazione di maggiore spicco della nuova normativa penitenziaria. Sono questi ruoli e questi spazi riconosciuti e previsti dal nuovo Ordinamento penitenziario che introducono nelle strutture carcerarie quella nuova dimensione umana e sociale che rende possibile e

(*) Relazione svolta nel settembre 1979 al Convegno nazionale del S.E.A.C.

(**) Direttore del Centro Servizio Sociale per Adulti - Genova.

praticabile la via del trattamento del detenuto, inteso come stimolo ragionato e coerente per una modifica, moralmente e socialmente valida, del proprio atteggiamento interiore, attraverso una maggiore abilità « a guardarsi dentro » con obiettività, una maggiore disponibilità ad accettare se stesso e gli altri, una più costante verifica del proprio comportamento e dei dinamismi psicoattivi che lo determinano, una più convinta propensione per la socializzazione.

Dando qui per nota e scontata la conoscenza dello spirito e della lettera della legge 354/75 e del successivo Regolamento di esecuzione che più spiccatamente interessano l'ambito assistenziale, nel quale si iscrive l'azione e l'opera degli enti territoriali e del volontariato (nei precedenti convegni del S.E.A.C. - Segretariato Enti assistenza carceraria - autorevoli relatori ne hanno svolto magistrali e puntuali analisi), conviene separare il momento detentivo che ha come interlocutori i responsabili e gli addetti alla struttura carceraria, da quello post-detentivo rientrando nelle misure alternative e, quindi, nella competenza operativa del Centro di Servizio Sociale Adulti.

Sebbene non manchino strette correlazioni tra le due fasi, tanto che spesso la corretta impostazione della prima (quella detentiva) costituisce sovente il presupposto non solo giuridico-propedeutico alla concessione, ma altresì al buon esito della seconda (quella in libertà), sembra opportuno, almeno per chiarezza e comodità espositiva, tenere momentaneamente distinte le due fasi, obiettivamente caricate di problematiche abbastanza diverse sul piano psicologico, familiare, sociale, economico e giuridico.

Analizzandole partitamente potremo vedere anche i separati raccordi che le « Istituzioni o Associazioni sia pubbliche che private » possono instaurare con i competenti Uffici penitenziari e l'ambito di attività nel quale è possibile ed utile il loro contributo all'azione rieducativa e risocializzatrice di questi ultimi.

a) *Fase detentiva*

Premesso che il dettato e lo spirito della legge 354/75 e del Regolamento di esecuzione non opera discriminazioni sostanziali tra Associazioni private e singoli volontari e, solo

per strette competenze istituzionali, individua talora l'Ente pubblico della cui collaborazione l'Amministrazione penitenziaria si avvale per l'assolvimento di particolari compiti, assumeremo indifferentemente come volontariato sia quello riferito a persone singole (gli assistenti volontari nominati a norma dell'art. 78) sia quello delle istituzioni e Associazioni private ripetutamente menzionate nella legge con o senza l'aggiunta dei primi.

Con l'art. 1 che imposta i principi direttivi del trattamento penitenziario (« anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno » ultimo comma), l'art. 15 sugli elementi del trattamento (« agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia »), l'art. 27 sulle attività culturali ricreative e sportive (« anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale »), l'art. 45 sull'assistenza alle famiglie (« è utilizzata, all'uopo, la collaborazione con gli Enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale ») e l'art. 46 sull'assistenza post-penitenziaria, in comune con l'attività dei Centri di Servizio Sociale Adulti (« il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli Enti indicati nel precedente art. 45 »), è, soprattutto, l'art. 17 della legge 354 che sancisce in modo formale ed inequivocabile il diritto-dovere alla partecipazione della Comunità all'azione rieducativa svolta dalla struttura carceraria (« La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati *deve* essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa. Sono ammessi a frequentare gli Istituti penitenziari... tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera »). Ad esso art. 17 fa da supporto sul doppio versante degli istituti carcerari e del Centro di Servizio Sociale Adulti il successivo e noto art. 78 sulla nomina degli assistenti volontari su proposta del magistrato di sorveglianza di quelle persone idonee all'assistenza e all'educazione.

Ecco quindi gli spazi riconosciuti che il volontariato può occupare sia come persona singola che, ancora meglio, come associazione organizzata.

Con riferimento agli artt. 39, 40, 41, 56, 63, 83, 84, 89 e 90 del Regolamento di esecuzione le materie specifiche si possono compendiare in:

- corsi di istruzione a livello della scuola dell'obbligo e di quella di secondo grado;
- corsi di addestramento professionale;
- attività culturali, ricreative e sportive;
- partecipazione all'attività rieducativa;
- trattamento del dimittendo e del dimesso col tramite del Consiglio di aiuto sociale e del Centro di Servizio Sociale Adulti;
- assistenza alle famiglie.

Gli Enti pubblici che risultano coinvolgibili in questa sfera di interventi sono:

- gli Enti territoriali (il Comune per l'assistenza alle famiglie dei detenuti ed ai dimessi; la Provincia per particolari categorie di menomati psico-fisici; la Regione per i corsi di formazione professionale);
- il Provveditorato agli Studi;
- l'Università;
- gli Enti nazionali e locali preposti alle attività sportive.

La mancata previsione nell'art. 42 del Regolamento, dell'apporto di volontari nell'assistenza ai detenuti universitari, non può ritenersi esclusiva di tale possibilità, potendo questa speciale categoria di volontari-docenti agevolmente rientrare fra le « persone idonee... » di cui all'art. 78 e fra quelle « che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino... » di cui all'art. 17 della legge.

Con riferimento ad una positiva esperienza seguita per anni presso la Casa di reclusione di Padova ove alcuni docenti universitari particolarmente motivati si fecero carico di seguire negli studi un gruppetto di studenti di ingegneria preparandoli agli esami specie nelle materie in cui c'era l'obbligo della frequenza, posso confermare la grande utilità ed efficacia di questo insurrogabile contributo del volontariato.

Con il tramite e la personale garanzia di questi docenti-volontari che mediavano le opportune intese con le Autorità accademiche, lo scoglio della frequenza veniva aggirato e gli studenti ammessi agli esami che superavano spesso con brillanti risultati.

Ora che abbiamo delineato in dettaglio gli ambiti di intervento del volontariato previsti dalla normativa e gli Enti pubblici principalmente interessati, possiamo spingere più oltre lo sguardo per riconoscere che lo spazio che la legge apre alla collaborazione della Comunità esterna coincide esattamente con quello che essa riserva al grosso capitolo del trattamento e dell'assistenza del detenuto e della sua famiglia che è la struttura portante di tutta la complessa impalcatura della legge 354.

Il sostegno morale, i corsi di istruzione scolastica e professionale, le attività di animazione culturale, ricreativa e sportiva, la preparazione del dimittendo e l'assistenza al dimesso, altro non sono che gli elementi costitutivi del trattamento che ha come fine ultimo il soddisfacente reinserimento sociale del condannato. Senza questa proiezione finale, rivolta alla fase del rientro nella Comunità sociale, opportunamente sostenuta da apposite previsioni regolamentari, perderebbero significato e valore tutte le menzionate attività rieducative e risocializzanti che dal rango del trattamento scadrebbero inevitabilmente a quello del trattenimento. È in questa visione globale e finalistica che si qualifica infatti un trattamento psicosociale modernamente inteso e, direi ancora, umanamente proponibile ed accettabile da una parte e dall'altra.

In questa luce si evidenziano chiari i multiformi e spesso delicati compiti assumibili dal volontariato in collaborazione con la struttura carceraria. Pensando ai vari problemi e situazioni che ogni detenzione porta con sé, non è difficile immaginare che l'impegno richiesto, non solo in termini di tempo ma anche di qualità, può essere non lieve né marginale. Si tratta, a volte, di compiti di pronto intervento e altre più programmabili nel tempo; a volte essenziali ed insurrogabili come abbiamo visto per Padova (ma il discorso è allargabile a tutta la sfera di interventi specialistici o specializzati per bisogni particolari), a volte complementari a quelli svolti dal personale penitenziario. Un volontario che riscuote la fiducia e la stima del detenuto, anche perché non è identificato con la struttura inizialmente vissuta sempre in termini di alterità se non di contrapposizione, può essere quello cui si dà la chiave di casa per l'assolvimento di alcune incombenze riservate o in scadenza (le cambiali, le bollette, le tasse, il fitto di casa, la comunicazione prudente ai congiunti o al datore di lavoro), o l'interlocutore privilegiato per comunicare i propri

stati d'animo, i dubbi, le incertezze, le ansie, i timori, i rimorsi, i progetti per il futuro, le speranze.

Ma prima di divenirlo per il detenuto, il volontario deve essere l'interlocutore privilegiato del personale carcerario che generalmente veicola le istanze e le attese del recluso.

Non è questione di tatticismo o di strategia più o meno opportunistica, ma è chiarezza e obiettività di veduta riconoscere che non si arriva ai detenuti scavalcando questo personale che spesso opera in condizioni che non sono proprio quelle ideali per l'assolvimento sereno di compiti umanamente impegnati. Mi riferisco principalmente agli educatori, di recente immissione, e al personale di custodia più direttamente a contatto con i reclusi.

Come una membrana osmotica, è questo personale che filtra dall'interno all'esterno, e viceversa, quelle correnti di domande e di risposte, di attese e di offerte che dinamizzano in senso socialmente utile e pedagogicamente valido la vita carceraria.

Interlocutore privilegiato del volontario sarà, perciò, l'educatore che è la figura volano del meccanismo di raccordo tra il carcere e la comunità esterna, oltre che il perno per tutte le attività assistenziali e di animazione interna. Privilegiare questa figura significa innanzitutto chiara comprensione del suo delicato e talora estenuante compito, solidale allineamento nella conquista e nella difesa dei suoi spazi operativi (spesso compressi dalle soverchianti esigenze burocratiche e custodialistiche), sostegno morale e politico del suo specifico ruolo. Parliamo dell'educatore perché lo consideriamo, anche secondo le più recenti disposizioni ministeriali, l'interprete principale delle esigenze e necessità dei detenuti. Ma ciò non esclude l'attenzione del volontario verso tutti gli altri operatori carcerari, a cominciare dal direttore, nella misura in cui di quelle esigenze e necessità dei reclusi essi si fanno portavoce attivi e sensibili.

b) Fase post-detentiva

E veniamo ora alla seconda fase, non tutta post-detentiva in verità, di collaborazione con il Centro di Servizio Sociale Adulti.

Qui il discorso dovrebbe essere più facile almeno in termini di rapporti, perché si tratta con persone che fanno di professione quelle stesse cose cui il volontario aspira.

Come si sa il Centro Servizio Sociale Adulti ha una sfera di competenze autonoma (l'affidamento in prova) e una sfera di competenze sussidiarie e complementari a quelle del carcere, dove si possono ripetere tutte le condizioni e le considerazioni già svolte precedentemente parlando della fase detentiva.

Limitiamo l'analisi alla sfera autonoma del Centro Servizio Sociale Adulti per cogliere alcuni aspetti diversificativi con il volontariato che opera in carcere.

Personalmente non vedrei limiti alla collaborazione dei volontari in questo settore, una volta che siano accertate le doti di fondo necessarie per l'assolvimento di compiti che sappiamo quanto delicati (motivazioni, attitudine personale, equilibrio interiore, maturità critica, preparazione di base), giacché lo spazio che la legge apre al volontariato e quello reale esistente, consente una multiforme gamma di impegni. Semmai il limite sta nell'esiguità del numero dei candidati e di una certa provvisorietà (non discontinuità che non sarebbe ammissibile) di questo loro impegno. Ma questo che in se stesso non è poi del tutto negativo perché con l'avvicendamento si allarga l'area della sensibilizzazione alla problematica penitenziaria e si evitano cristallizzazioni di ruoli e posizioni, è un problema che investe tutta l'area del volontariato, impegnato da tempo ad una riflessione critica su questa e altre tematiche del suo essere e del suo divenire.

Comunque, una volta nominato dal Ministero su proposta del magistrato di sorveglianza, dopo che le opportune e doverose indagini da lui svolte rassicurano sul taglio morale e politico dell'aspirante, il volontario opera a pieno titolo pur se con il controllo e la supervisione del direttore del Centro che risponde per legge dei suoi atti, così come ne risponde il direttore del carcere per quelli che sono autorizzati a frequentarlo.

Per le modalità operative del Centro di Servizio Sociale, basate essenzialmente sul rapporto individuale — il che esclude il contemporaneo intervento di più operatori — il volontario viene inserito nelle attività del Centro con la stessa relativa autonomia che hanno gli altri operatori professionisti nella gestione dei casi loro affidati e che essi seguono per tutto il tempo necessario e previsto, sia controllando la loro condotta e l'osser-

vanza delle prescrizioni, che aiutandoli a superare le difficoltà di adattamento e di reinserimento che dovessero incontrare.

Questo vale naturalmente sia per gli affidati in prova sia, *mutatis mutandis*, per i semiliberi (il cui regime rappresenta una modalità di detenzione e, come tale, afferente alla competenza e responsabilità del direttore del carcere che si avvale del Centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero: art. 92 del Reg.) e per tutti gli altri interventi di servizio sociale previsti dall'Ordinamento.

A questo punto potrebbe sorgere la domanda circa possibili differenze qualitative (non di livello) richiedenti differenziate attitudini, tra le prestazioni dei volontari che operano in carcere e quelle dei volontari inseriti nel Centro Servizio Sociale Adulti.

Normalmente l'intervento dei volontari in carcere o è provocato dal personale interno o avviene su richiesta diretta dell'interessato a seguito di una offerta di servizio che il detenuto è libero di accettare o rifiutare.

Queste condizioni di partenza non si ritrovano nel Centro Servizio Sociale Adulti perché qui la maggioranza degli interventi è in un certo senso autoritativa ed imposta, in quanto discende da provvedimenti giudiziari o da specifiche normative che disciplinano la natura del rapporto (vedi la difficile convivenza dell'aiuto con il controllo dell'affidato) tra l'assistente sociale e l'assistito.

Non si tratta qui infatti del cliente nel senso etimologico del termine, cioè di colui che chiede (semmai di un cliente potenziale, di una persona cioè che potrà diventare tale dopo aver valutato e magari sperimentato il senso autentico di solidarietà dell'operatore e la sua capacità professionale, intesa come strumento idoneo a raggiungere lo scopo e a risolvere i suoi problemi), ma di qualcuno cui un certo tipo di assistenza e di controllo è imposto come condizione per ottenere un determinato beneficio, e a cui non può sottrarsi senza la perdita dello stesso beneficio.

Si tratta di quello che per gli addetti ai lavori nel campo del servizio sociale veniva definito come *Case-Work* aggressivo, intendendo per « aggressivo » l'assunzione dell'iniziativa assistenziale non da parte dell'utente, ma da parte dell'operatore, a ciò delegato dal suo ufficio di appartenenza che ha generalmente una funzione pubblica.

Questa particolare metodologia d'intervento crea sistemi di approccio e di conduzione del caso che hanno modalità e tempi diversi da quelli che si ritrovano in altri settori assistenziali e anche nel carcere stesso, perché all'operatore del Centro non si chiede di incarnare l'altra faccia della giustizia, quella benevola e libera, protettiva e fantasiosa, ma la stessa giustizia punitiva allo scopo di darle un volto più umano e un significato sociale.

In effetti la trasformazione dell'assistito in cliente, di un rapporto cioè inizialmente subito in altro che ha gli inconfondibili contrassegni dell'amicizia e della solidarietà autentica e leale, è l'impegno professionale più oneroso, come ci ricorda l'esperienza del servizio sociale minorile dello stesso Ministero della Giustizia, rimasto un esempio tipico di tale modalità di trattamento psicosociale. Manipolare contemporaneamente l'aiuto ed il controllo, l'atteggiamento oblativo di comprensione e fiducia con quello pedagogico disciplinare che può portare alla revoca della misura, può determinare nell'operatore l'insorgere di conflitti interiori non facilmente controllabili.

Altra diversità, per concludere su questo punto, potrebbe consistere nel fatto che pur giovandosi della consulenza o subendo la supervisione del direttore (si ripresenta qui la stessa dialettica emersa precedentemente a proposito del cliente e dell'assistito il che dimostra che è una problematica della sociale convivenza molto più estesa di quel che appare), il volontario che opera presso il Centro Servizio Sociale Adulti conduce in prima persona ed in modo quasi esclusivo, per quello che abbiamo accennato sul *Case-Work*, il suo rapporto con l'assistito, senza essere complementare a nessuno, anzi in una posizione di piena, totale ed indeclinabile singolarità.

IL RUOLO PROMOZIONALE DEL VOLONTARIATO

Gli aspetti che abbiamo finora esaminato riguardano le strettissime competenze delle strutture penitenziarie decentrate, vale a dire quelle incombenze pertinenti ai vari uffici e servizi, come tali rientranti in un certo qual modo nella attività di *routine* cui può affiancarsi provvido l'appoggio e la collaborazione del volontariato. Ma c'è un altro non meno importante settore d'intervento che, pur meno definito e definibile, interessa sia

il carcere che, più ancora, non fosse che per la sua stessa collocazione esterna alla struttura, il Centro di servizio sociale: è il settore promozionale, vale a dire quel complesso di iniziative, di programmi, di rapporti e di collaborazioni tendenti ad allargare i consensi alla nuova politica penitenziaria e stimolare l'offerta dei servizi sociali necessari ai dimessi ed alle famiglie dei detenuti da parte degli Enti territoriali competenti. Non è chi non veda che senza un efficace raccordo con questi Enti tutte le migliori intenzioni dell'Amministrazione carceraria e dei suoi uffici e servizi sarebbero vanificate nella pratica concreta ed il detenuto si troverebbe pericolosamente a meditare sulle mancate promesse e sulle improvvisate fabbriche di illusioni e buoni propositi in cui si sono trasformati il carcere ed il Centro. Non si tratta ovviamente di fare dei detenuti una categoria privilegiata per l'assegnazione di sussidi economici o della casa o del lavoro, il che penalizzerebbe tutti gli altri componenti della comunità nelle stesse condizioni di bisogno, ma di non farne neanche una categoria di emarginati cui è preclusa la soddisfazione di certe primarie esigenze per il solo fatto dei loro precedenti penali.

Ancora meglio degli operatori penitenziari del carcere o del Centro è in questo ambito promozionale che il volontariato può spiegare tutto il suo inesauribile potenziale di solidarietà umana e di condivisione morale e politica con i bisognosi e gli emarginati.

Le Amministrazioni pubbliche, si sa, sono, o si dicono, sempre così impegnate su quello che « devono fare », che non hanno tempo, né spazio, né mezzi per occuparsi anche di quello che « possono fare ». Fino a quando gli Enti « possono » collaborare, fino a quando l'Amministrazione carceraria « può » avvalersi di questi Enti, non ci potrà essere una ragionevole speranza che essi facciano veramente qualcosa. Allo stato attuale delle cose, potrebbe essere addirittura sospetto se ad esempio i servizi sociali di un Comune, obiettivamente oberati da una imponente mole di adempimenti, prendessero l'iniziativa di collaborare alla risocializzazione dei detenuti; eppure ciò sarebbe certamente utile e provvido se avvenisse sotto l'impulso e lo stimolo di un volontariato che, facendosi carico di alcuni problemi della comunità, inserisca nei suoi programmi anche quello per l'assistenza ai reclusi. Ma a questi fini, non è più bastevole un volontariato spicciolo e polverizzato. Ne occorre un altro,

organizzato e strutturato, motivato e preparato, con un suo autonomo progetto sociale che sia anticipatore, stimolo e integrazione rispetto a quello dell'Ente pubblico e non una comoda copertura alla sua inerzia.

Un volontariato che pur non avendo poteri formali riconosciuti, ne conquisti di sostanziali in forza della sua autonomia e originale concezione della partecipazione, della sua capacità di gestire la strumentalizzazione da parte dell'Ente pubblico e di reggere responsabilmente l'inevitabile confronto con esso.

RIASSUNTO

Con riferimento agli specifici articoli del nuovo Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione, l'A. esamina i rilevanti fattori innovativi che il nuovo assetto normativo introduce nello spirito e nel dettato del trattamento penitenziario.

Dopo aver sottolineato il significato e il valore delle misure alternative alla detenzione e l'ampio spazio lasciato dall'Ordinamento alle iniziative assistenziali pubbliche e private, l'A. centra e conclude la sua analisi sulle attività promozionali e di coordinamento cui sono chiamati i Centri di Servizio Sociale per Adulti per una più rispondente qualificazione e finalizzazione degli interventi.

RESUME

En se rapportant aux articles spécifiques du Nouveau Système Pénitentiaire et au Règlement d'Exécution relatif, l'Auteur examine les importants éléments novateurs que le nouveau système normatif introduit dans l'esprit et dans les principes desquels s'inspire le traitement pénitentiaire.

Après avoir souligné le sens et la valeur des mesures en alternative à la détention et le vaste espace accordé par le Système aux initiatives d'assistance publiques et privées, l'Auteur termine en touchant le noeud de son analyse des activités de promotion et de coordination auxquelles sont appelés les Centres de Service Social pour Adultes, visant à une qualification et à des finalités plus satisfaisantes des interventions.

SUMMARY

With reference to specific articles of the new Penitentiary Regulations and related rules of enforcement, the Author examines the important innovative factors introduced by the new normative order in the spirit and style of penitentiary life.

After emphasizing the significance and value of the alternate measures to detention, and the ample room left by the Regulations for public and private initiatives, the Author's analysis concentrates on and concludes with the promotional and coordinative activities that social welfare centers are called to undertake in order to more adequately qualify and finalize their intervention.

RESUMEN

El Autor examina, con particular referencia a los artículos específicos del nuevo Ordenamiento penitenciario y del relativo Reglamento de ejecución, los importantes factores de innovación que introduce el nuevo orden normativo en el espíritu y en la letra del tratamiento penitenciario.

Luego de haber subrayado el significado y el valor de las medidas alternativas a la detención y el amplio espacio dejada por el Ordenamiento a las iniciativas asistenciales públicas o privadas, el Autor centra y concluye su análisis sobre las actividades de promoción y de coordinación a las que son llamados los Centros de Servicio Social para Adultos a fin de lograr una más adecuada calificación y finalización de las intervenciones.

ZUSAMMENFASSUNG

In bezug auf die spezifischen Artikel der neuen Strafordnung und der relativen Ausführungsregeln prüft der Autor die relevanten Neuerungs-Faktoren, welche die neuen Normen in den Geist und in das Diktat der Strafbehandlung einführen.

Nachdem er die Bedeutung und den Wert der Alternativ-Massnahmen gegenüber der Haft und dem weiten Bereich — aufgelassen durch die Strafordnung — der öffentlichen und privaten Assistenz-Initiativen betont hat, zentralisiert und beschliesst der Autor seine Analysen über die promotionelle Aktivität und die Koordinierung, zu der die Zentren des Sozialen Dienstes für Erwachsene aufgerufen sind, um eine geeignetere und zielgerechtere Qualifikation der Interventionen zu erreichen.